Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Il reato di uccellagione.
Nota alla sentenza della Corte di Cassazione 11 luglio 2007 n.35628

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

La sentenza in rassegna trae origine da un ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di Cagliari, che aveva condannato l'imputato ai sensi dell'art.30 lett.e) della legge 11 febbraio 1992 n.157 per avere fatto questo uso di lacci nell'esercizio dell'attività venatoria.

Sosteneva il ricorrente come, stante che il sistema di cattura, consistente nella istallazione di numerose trappole, nonché dei cd. lacci (trattasi, invero, di lacci di crine utilizzati per lo strangolamento degli uccelli), sequestrato dalle guardie del Corpo Forestale era finalizzato a solo scopi culinari, non poteva ravvisarsi, nella specie, il reato di uccellagione, bensì, se del caso, l'ipotesi meno grave della caccia con mezzi vietati, sanzionata dall'art.30 lett.h) della legge quadro.

Orbene, la Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto, ha preliminarmente chiarito che la legge quadro opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non già alla destinazione delle prede catturate, stante che questo secondo requisito non solo non risulta enunciato in alcuna norma ma, soprattutto, appare estraneo alla stessa *ratio legis*.

In particolare, nella pronuncia in commento, la Cassazione ha chiarito, *rectius*, ribadito che nella definizione del concetto di uccellagione il legislatore ha inteso vietare ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, ivi comprese quelle di cui è vietata l'apprensione. In buona sostanza, costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, etc.), che, rispetto alle altre forme

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

di caccia, abbia una potenzialità offensiva più determinata ovvero comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili.
Parimenti, ha significato la Suprema Corte, deve escludersi che l'uccellagione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo al contrario sufficiente anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci di indiscriminata cattura di volatili.

Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che l'esercizio della uccellagione sia connotato dai seguenti elementi, atti, per l'appunto, a differenziarlo dalla fattispecie della caccia con mezzi vietati: 1) impiego di strumenti fissi, non di uso momentaneo, diversi dalle armi da sparo; 2) potenzialità offensiva di tali mezzi ampia ed indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica.

Per completezza di esposizione, va segnalato come già in precedenza, in numerose occasione la Suprema Corte non solo avesse enunciato i principi suesposti, ma avesse chiarito come a fronte di condotte della specie di quelle dianzi descritte, fosse altresì configurabile, in concorso, il reato di maltrattamento di animali.

Invero, sulla questione specificamente dedotta, allorquando il reato di maltrattamento di animali venga in evidenza con riferimento a comportamenti riconducibili, seppur *latu sensu*, all'attività venatoria, ad avviso della Suprema Corte sarebbe necessario fare riferimento alla normativa sulla caccia, non perché le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n.157 si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, ma piuttosto alla luce della loro diversità giuridica.

Di talchè mentre un comportamento venatorio consentito dalla predetta legge non potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art.544-ter c.p. appunto perché normativamente previsto, e quindi, in forza del principio di non contraddizione, scriminato dall'art. 51 c.p., l'esimente in parola non potrebbe evidentemente ricorrere nel caso, speculare a quello in esame, in cui per le sue

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

concrete modalità di attuazione l'animale sia stato sottoposto ad un aggravamento di sofferenza, che non trovava giustificazione nell'esercizio del diritto.

In argomento, la Suprema Corte ha costantemente riferito che qualsiasi condotta che si attagli alle previsioni di cui al reato di maltrattamento , sia nella vecchia che nella nuova formulazione, non possa ritenersi scriminata neppure sotto il profilo putativo, in tutti quei casi in cui l'uso dei cd. offendicula, tra cui si annoverano pacificamente anche i lacci, non appaia strettamente necessario per la difesa del diritto, ovvero vi fosse la possibilità di utilizzare altri mezzi non o meno dannosi (ex multis Cass. pen. III, 19.12.1994 n. 12576).

In questo senso, i limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto e all'utilizzazione degli offendicula, concernendo anche gli animali, imporrebbero che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito fosse sempre valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili e alla loro pericolosità. Di conseguenza, laddove fosse possibile optare tra più mezzi, la scelta non potrebbe non ricadere su quello atto a produrre il danno minore.

Sulla scorta di tali, e convincenti, argomentazioni, deve quindi ritenersi censurabile l'uso dei lacci, capaci non solo a cagionare gravi ed ingiustificate sofferenze agli animali catturati, rendendone oggettivamente impossibile, se necessaria, la liberazione, ma addirittura capaci di provocare, a cagione della loro non selettività, un ingiustificato depauperamento della fauna selvatica nel suo complesso (sul punto cfr. Cass. pen. III 2 giugno 1999 n. 2064).

Valentina Stefutti

Pubblicato il 26 novembre 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248